



SENTENZA N. 1748/18
N. 5585/17 Reg. Gen.
N. Rep.
N. 9486/18 Cron.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI


REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Giudice di Pace di Brindisi, nella persona del giudice avv. Cosimo Merico,
ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa iscritta al n. 5585/17 del Registro Generale e promossa da:

 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Stanisci, in
virtù di procura in atti;

attore

CONTRO

Agenzia delle Entrate - Riscossione di Brindisi, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Christian
Gnoni, in virtù di procura in atti;

convenuta

Comune di Ostuni, in persona del legale rappresentante pro tempore;

terzo chiamato

Oggetto: opposizione sanzione amministrativa.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

(artt.132 cpc e 118 disp. att. cpc, come applicabili ex art 58 comma 2 legge
69/2009)

Con atto di opposizione all'esecuzione l'attore conveniva in giudizio Agenzia
delle Entrate - Riscossione di Brindisi e Comune di Ostuni per sentirsi
dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 02420179001284233000
di €. 342,57 riguardante sanzioni al c.d.s. relativo alla cartella di pagamento n.
02420110004993635000.

57 SET 2018

CANCELLERIA
CANCELLERIA

Deposito in Cancelleria

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Brindisi che chiedeva il rigetto della domanda e, per chiamata in causa, il Comune di Ostuni rimaneva contumace.

Trattandosi di causa non necessitante di attività istruttoria, le parti, all'udienza del 20/09/18, precisavano le conclusioni come in atti e quindi la causa veniva trattenuta per la decisione.

Si rileva che la intimazione di pagamento notificata da Agenzia delle Entrate - Riscossione, deve essere annullata perchè già annullata la cartella presupposta, n. 2420110004993635000, con sentenza n. 334/12 del Giudice di Pace di Brindisi in data 17/12/12 allegata in atti.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'attore così provvede:

accoglie il ricorso e annulla l'intimazione di pagamento n. 02420179001284233000 inerente il mancato pagamento della somma di €. 342,57 relativo alla cartella di pagamento n. 02420110004993635000.

Condanna l'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attore liquidate in € [redacted] con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Stanisci antistatario.

Compensa le spese tra ricorrente e Comune di Ostuni.

Brindisi, 27/09/18



Il Giudice di Pace
Avv. Cosimo Merico

Depositato in Cancelleria il

27 SET. 2018

CANCELLIERE
Carlo FIORE